



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Sent. Nr. 6/2014
Del 10/01/2014
Dep. 10/01/2014
Fasc. Nr. 291/2011
Cron. Nr. 10/1/2014

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la
seguinte:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 291 del Ruolo Generale
dell'anno 2011 promossa con ricorso depositato in data 3 marzo
2011 da

L. [redacted] A. [redacted]
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia [redacted]
presso e nello studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e
difende come da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

M. [redacted] S. [redacted]
M. [redacted] R. [redacted]

Nella loro qualità di eredi di M. [redacted] A. [redacted] elettivamente
domiciliate a Reggio Emilia presso il dott. [redacted]
Reggio Emilia, [redacted] e rappresentate e difese dagli
avv. [redacted] e [redacted] come da procura a

marginale della memoria di costituzione di credi

RESISTENTI

In punto a : differenze retributive.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 10 gennaio 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 10 gennaio 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con il ricorso depositato in data 3 marzo 2011 L. [REDACTED] A. [REDACTED] conveniva in giudizio M. [REDACTED] A. [REDACTED] affinché fosse condannato a corrispondergli la somma di euro 13.089,49 a titolo di retribuzione arretrata non corrisposta.

Sosteneva di aver svolto attività di lavoro domestico alle dipendenze di M. [REDACTED] A. [REDACTED] nel periodo compreso tra il 1 aprile 2009 e il 26 aprile 2010 ed esponeva le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 14 giugno 2011 M. [REDACTED] A. [REDACTED] chiedendo il rigetto del ricorso ed esponendone dettagliatamente i motivi.

La causa istruita con la produzione di documenti e l'escussione di testi veniva discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Parte ricorrente non ha provato, come sarebbe stato suo onere, di

aver lavorato alle dipendenze di M. [redacted] A. [redacted] nel periodo tra il 1 aprile 2009 ed il 26 aprile 2010 con mansioni di assistenza familiare a persone non autosufficienti.

Si osserva, innanzitutto, che nessun valore probatorio può avere il contratto di lavoro e le buste paga prodotte da parte ricorrente per le considerazioni che seguono.

Si osserva, innanzitutto, che il contratto di lavoro risulta sottoscritto dalle parti solo in data 2 febbraio 2010 e la data di inizio dello stesso e, cioè, il 1 aprile 2009 è palesemente falsa.

Ciò si ricava, infatti, dalla relazione clinica di dimissione prodotta da parte resistente da cui emerge che il ricorrente è stato ricoverato presso l'Ospedale di Montecchio dal 21 aprile 2009 al 23 maggio 2009, dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio formale che ha affermato che l'asserito rapporto di lavoro sarebbe iniziato ad agosto 2009, dalla deposizione della moglie del ricorrente E. H. [redacted] G. [redacted] che ha asserito che si è trasferita a vivere con il marito da M. [redacted] ad agosto 2009 e della testimonianza di A. [redacted] G. [redacted] vicina di casa di M. [redacted] che ha detto di aver iniziato a vedere il ricorrente e la moglie in casa di M. [redacted] da agosto 2009.

Come detto neppure le buste paga prodotte hanno valore probatorio in quanto non solo quelle da aprile 2009 a luglio 2009 sono sicuramente inveritiere, per quanto sopra detto, ma anche quelle da gennaio 2010 ad aprile 2010.

La teste A. [redacted] G. [redacted] ha, infatti, riferito : " posso dire che a

partire da dicembre, non so la data esatta, il ricorrente e la moglie se ne sono andati dalla casa di M. [redacted] perché io non li ho più visti né sentiti.”

Lo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale ha detto di essere rimasto a casa di M. [redacted] fino a fine gennaio, inizio febbraio 2010 ed analogamente sua moglie sentita come teste ha detto che il ricorrente è ivi restato fino a febbraio 2010.

Quanto detto rende evidente che sia il contratto che le buste paga non sono atte a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro essendo evidentemente confezionati per un altro scopo e probabilmente per far ottenere al ricorrente il permesso di soggiorno come sostenuto da parte resistente e come si può indirettamente desumere dalla deposizione della moglie di L. [redacted]

La stessa, pur affermando che il marito ha lavorato per un certo periodo alle dipendenze della resistente, ha, infatti, riferito: “ Mio marito prima non aveva permesso di soggiorno; il permesso di soggiorno è stato rilasciato a seguito del rapporto di lavoro instaurato col sig. M. [redacted] A. [redacted]”

Occorre, quindi, verificare se, stante il fatto che risulta pacificamente ammesso che per un certo periodo il ricorrente ha abitato con M. [redacted] A. [redacted] sia stato provato che sussisteva tra le parti un rapporto di lavoro domestico.

Si ritiene che parte ricorrente non abbia provato come sarebbe stato suo onere la sussistenza di detto rapporto di lavoro. Si osserva, immanzitutto, che dalle inserzioni effettuate sulla rivista

Reporter, acquisite in corso di causa, risulta che M. A. all'epoca dei fatti non stava cercando alcun collaboratore domestico o badante, ma solo persone per fargli compagnia.

Si legge, infatti, in tali inserzioni comparse il 22 maggio 2009 e il 29 maggio 2009: " A scopo umanitario 80enne autosufficiente cerca donna solo o in coppia referenziata per compagnia in cambio vitto e alloggio di 3 cam. e bagno indipendente".

La teste A. G. vicina di casa di M. A. teste da ritenersi attendibile in quanto estraneo alle parti ha, poi, riferito: " Il sig. L. e la F. H. stavano in giardino , ma non curavano il giardino. Preciso che vedevo soprattutto il sig. L. L. poteva stare in giardino da solo, ma a volte era anche in compagnia del sig. M. Vedevo uscire L. dalla casa del sig. M. verso le 6,30; non so a che ora rientrasse la sera. Non so se rientrasse durante il giorno...".

Il teste M. F. genero di M. ha detto che le sei , sette volte in cui è andato da M. A. durante la convivenza di questi con L. non ha visto quest'ultimo lavorare per il primo. Né la prova del rapporto di lavoro può derivare dalla deposizione della teste E. H. G.

Si osserva, infatti, che è dubbia l'attendibilità di tale teste non solo perché moglie del ricorrente, ma anche perché la sua deposizione contrasta con quanto riferito dalla teste e con quanto risulta dal contratto di lavoro prodotto dal ricorrente in quanto la stessa ha affermato che il contratto di lavoro è stato stipulato ad agosto 2009 ,

mentre come già detto risulta documentalmente che è stato stipulato in data 2 febbraio 2010.

Si osserva, poi, che la deposizione di tale teste letta nel suo complesso risulta anche contraddittoria in quanto emergono elementi in contrasto con la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti del tipo prospettato dal ricorrente.

In particolare tale teste ha riconosciuto che " il sig. M. [REDACTED] A. [REDACTED] era autonomo, riusciva a fare qualche passeggiata intorno a casa e prendeva tante medicine, che si autosomministrava, in quanto aveva un elenco dettagliato che teneva sul tavolo" e che " Il sig. Antonino cercava una persona che abitasse con lui, anche se era autonomo, perché aveva dei giramenti di testa e il pacemaker".

La stessa ha anche riferito che " La spesa veniva fatta insieme da tutti noi sabato mattina. Uscivamo insieme io, mio marito ed il sig. M. [REDACTED] ed anche questo elemento porta a ritenere che tra le parti non vi fosse un rapporto di lavoro, ma una semplice convivenza in cui a fronte della dazione di vitto e alloggio da parte di M. [REDACTED] A. [REDACTED] il ricorrente gli faceva un po' di compagnia, senza obbligo di alcuna prestazione lavorativa.

Né, peraltro, risulta che il ricorrente fosse sottoposto alle direttive di M. [REDACTED] A. [REDACTED]

Del resto anche la presenza della moglie del ricorrente nella casa di M. [REDACTED] A. [REDACTED] ove parimenti al marito fruiva del vitto come dalla stessa riferito, mal si concilia con un asserito rapporto di lavoro del ricorrente stesso.

Da quanto sopra esposto deriva che il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 291/2011 R.G., così provvede :

- 1) Rigetta il ricorso
- 2) Condanna L. [redacted] A. [redacted] a rifondere a M. [redacted] S. [redacted] e M. [redacted] R. [redacted] le spese giudiziali che liquida nella somma di euro 1500,00 oltre iva e cpa come per legge.

Reggio Emilia, 10 gennaio 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

